

Tribunale di Tricase, 4 ottobre 2012. Est. Gabriele Positano.

Procedimenti possessori - Domanda di reintegra o di manutenzione nel possesso - Giudizio unico a struttura bifasica - Merito possessorio - Pronuncia sulle spese.

La modifica normativa del 2006 non ha inciso sull'unicità o sulla struttura bifasica del procedimento possessorio legato all'originario ricorso e il «nuovo» procedimento di reintegra o di manutenzione è ancora un giudizio unico a struttura bifasica nel quale, il c.d. «merito possessorio» prima necessario è ora divenuto soltanto eventuale. Pertanto la pronuncia sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza è corretta sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto in conseguenza dell'applicazione del generale principio di cui all'art. 91 c.p.c., in ragione del richiamo di cui all'art. 703, comma, c.c.-2 c.p.c. (La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine da un ricorso per reintegra ai sensi dell'art. 1168 c.c. depositato in data 17.2.09 e dall'ordinanza di rigetto del 12.3-24.4.2009 con la quale il Tribunale ha definito la fase sommaria condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e non fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di c.d. «merito possessorio». Ordinanza avverso la quale il ricorrente soccombente ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.)

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Tricase, in persona del Giudice Unico, Dr Gabriele POSITANO, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 336/09 vertente tra:

omissis

All'udienza odierna la causa è stata oralmente discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relatio-

nem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito “); Le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine da un ricorso per reintegra ai sensi dell'art. 1168 c.c. depositato in data 17.2.09 e dall'ordinanza di rigetto del 12.3-24.4.2009 con la quale il Tribunale ha definito la fase sommaria condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e non fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di c.d. «merito possessorio». Ordinanza avverso la quale il ricorrente soccombente ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.

La novella di cui alla l. n. 80 del 2005 in vigore dall'1 marzo 2006 (la disciplina che ha regolato la controversia oggetto della ordinanza impu-

gnata), nel riformulare l'art. 703 c.p.c., ha aggiunto al richiamo alle norme sul procedimento cautelare uniforme contenuto al comma 2 l'espressa limitazione «in quanto compatibili» ed ha introdotto (oltre al principio della reclamabilità del provvedimento interdittale, già pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale) il comma 4 secondo cui «se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma» (cioè, l'ordinanza interdittale) «il giudice fissa innanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito ...».

Il legislatore ha, dunque, eliminato l'automatismo della successione tra la fase sommaria e quella del c.d. «merito possessorio», prevedendo che solo su impulso di una delle parti, all'esito del provvedimento interdittale conclusivo della fase sommaria, il giudice provvede a fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio nella fase di merito mentre, in assenza di detta istanza, il procedimento si intende definito e la misura sommaria mantiene la sua efficacia, pur se non invocabile in altro giudizio (in applicazione dell'art. 669-octies, commi 7 e 8, c.p.c. per compatibilità ed identità di ratio). Previsione che, rendendo non più necessaria la fase del c.d. «merito possessorio», consente di evitare la prosecuzione di quei giudizi nei quali l'accertamento e la conseguente valutazione operati dal giudicante nel provvedimento interdittale risultino di per sé soddisfatti per l'interesse delle parti.

La modifica normativa del 2006 non ha, in sostanza, inciso né sull'unicità, né sulla struttura bifasica del procedimento possessorio il quale, infatti, tanto nel *petitum* quanto nella causa *petendi* resta sempre legato all'originario ricorso (atteso che l'atto di impulso indicato dall'art. 703 comma 4 c.p.c. è una semplice istanza di prosecuzione del medesimo giudizio) e il «nuovo» procedimento di reintegra o di manutenzione è ancora un giudizio unico a struttura bifasica nel quale, però, il c.d. «merito possessorio» prima necessario è ora divenuto soltanto eventuale.

Pertanto va segnalata la ritualità del regolamento delle spese di lite contenuto nell'ordi-

nanza, osservando che trattandosi di provvedimento sommario di rigetto risultava applicabile la disposizione di cui all'art. 669-septies c.p.c. richiamata dall'art. 703 comma 2 c.p.c. e che, comunque, la disposizione sulle spese sarebbe stata (anche in ipotesi di ordinanza di accoglimento) conseguenza dell'applicazione del generale principio di cui all'art. 91 c.p.c.

Si tratta di conclusione (quella della diretta operatività dell'art. 91 c.p.c.) largamente condivisa in dottrina e giurisprudenza e che di recente ha trovato l'avallo della Corte costituzionale.

La novella del 2005 pur avendo eliminato il legame necessario tra la fase sommaria e la fase di merito anche in ipotesi di provvedimento di accoglimento (con l'art. 703 comma 4 c.p.c. per il possessorio e con l'art. 669-octies comma 6 c.p.c. per i cautelari anticipatori) cioè rimosso l'elemento che, nel previgente assetto normativo, aveva giustificato la mancata previsione delle spese per dette ordinanze, non ha introdotto alcuna previsione sul regolamento delle spese di lite, sicché si è riproposto il dubbio interpretativo sulle spese.

La funzione deflattiva che il legislatore del 2005 ha inteso perseguire con l'attenuazione della strumentalità strutturale tra la fase sommaria e quella di merito e l'evidente contrasto che rispetto a tale esigenza determinerebbe il mancato regolamento delle spese di lite ha indotto la quasi unanime dottrina e giurisprudenza ad applicare al provvedimento interdittale possessorio ed al cautelare anticipatorio la disciplina generale di cui all'art. 91 c.p.c.

Tale soluzione è definitivamente acquisita, avendo trovato l'adesione della Corte Costituzionale in un giudizio avente ad oggetto proprio l'eccezione illegittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies c.p.c. per la mancata previsione del regolamento delle spese di lite per l'ordinanza interdittale possessoria (Trib. Firenze, sede distaccata di Empoli, n. 675 del 2006 reg. ord., pubblicata su G.U. n. 6 del 2007). La Corte costituzionale ha rigettato l'incidente sul presupposto della ritenuta operatività nella specie della disciplina di cui all'art. 91 c.p.c.

In conclusione, nell'attuale normativa l'ordinanza interdittale deve sempre contenere il re-

golamento delle spese di lite, avverso al quale risulta poi applicabile il rimedio (ulteriore rispetto all'eventuale reclamo) dell'opposizione ai sensi degli artt. 669-septies e 645 c.p.c.

Le considerazioni che precedono possono così sintentizzarsi:

a) nella nuova disciplina di cui agli artt. 703 ss. c.p.c. il giudizio possessorio si articola in una prima fase sommaria instaurata con ricorso e definita con ordinanza ed in una seconda fase, quella del c.d. «merito possessorio», soltanto eventuale, con udienza di prosecuzione non più fissata dal giudice nel provvedimento interdittale, bensì rimessa all'impulso di una delle parti (istanza da depositarsi nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interdittale o da quella a definizione dell'eventuale reclamo);

b) tale ordinanza (rispetto alla quale la mancata indicazione dell'udienza di prosecuzione si profila come conseguenza della mera eventualità del c.d. «merito possessorio») è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. (come espressamente previsto dall'art. 703 comma 3 c.p.c.);

c) che l'introdotta eventualità della prosecuzione del giudizio di merito rende compatibile, e quindi applicabile in ragione del richiamo di cui all'art. 703 comma 2 c.p.c., la previsione di cui all'art. 669-septies comma 2 c.p.c. in tema di pronuncia sulle spese in ipotesi di rigetto dell'istanza possessoria;

d) che la successione non necessaria di fasi processuali rende in ogni caso ammissibile (anche in ipotesi di accoglimento del ricorso o di declaratoria di cessazione della materia del contendere) il regolamento delle spese di lite in applicazione del generale principio di cui all'art. 91 c.p.c.

Quanto ai profili sindacabili in sede di opposizione sulle spese, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale si è discusso sulla stabilità di tale pronuncia sulle spese e sul rapporto con l'eventuale giudizio di merito.

Secondo un primo orientamento non sarebbe possibile al giudice del merito revocare la pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento sommario, risultando preclusiva l'autonomia del rimedio oppositorio di cui agli artt. 669-septies e 645 c.p.c. di guisa che, decorso il

termine per tale opposizione o infruttuosamente percorsa detta via, verrebbe a profilarsi una sorta di giudicato sul punto.

Più convincente il diverso orientamento secondo cui il rimedio oppositorio può afferire esclusivamente alla legittimità della condanna alla spese in sé considerata; rimedio svincolato da ogni valutazione sul merito del provvedimento (innanzi al giudice dell'opposizione, cioè, non ci si può dolere di essere stati soccombenti nella fase sommaria, bensì solo dell'applicazione che il giudice della cautela abbia fatto dei principi sul regolamento delle spese di lite), sicché nel giudizio del c.d. «merito possessorio» ove venga accertata l'infondatezza di quel diritto provvisoriamente riconosciuto in fase sommaria è ragionevole che anche l'accessoria condanna alle spese (che su quell'erroneo riconoscimento aveva il suo fondamento) possa essere revocata.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della opposizione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e condanna la parte opponente, soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute da Ru. Maria Antonietta che si liquidano in euro 20, per spese, euro 800, per diritti ed euro 1.200, per onorario di avvocato oltre accessori di legge se dovuti; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da Sergi Rocco che si liquidano in euro 30, per spese, euro 760, per diritti ed euro 1.050, per onorario di avvocato oltre accessori di legge se dovuti.

Sentenza letta all'udienza del 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 281 sexies.

Il Giudice Unico

Dr. Gabriele Positano

*